



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia di Oristano
Ufficio Servizi Sociali

BANDO PUBBLICO

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 ANNUALITÀ 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, che ha istituito il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (di seguito Fondo), destinato all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.29/19 del 22 settembre 2022, recante “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell’anno 2022 e criteri per il funzionamento del fondo.;

PREMESSO

- che l’erogazione dei contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle risorse che verranno assegnate dalla RAS e dal momento in cui tali somme siano effettivamente e contabilmente disponibili;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del 25/11/2022 (termine fissato a pena di decadenza), sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione per l’annualità 2022;

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:

Possono presentare domanda:

1. i cittadini residenti nel territorio di Scano di Montiferro, e precisamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale e risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati di unità immobiliari di proprietà privata sita nel Comune di Scano di Montiferro occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
2. immigrati extracomunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno ai sensi del D. Lgs.vo n.286/98 e del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 – Capo IV, art. 11, comma 2, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

2) REQUISITI DELLA LOCAZIONE:

La locazione deve:

1. risultare da un contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze- Ufficio delle Entrate e in riferimento ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
2. sussistere al momento della presentazione della domanda;

3. il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva
4. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

3) ESCLUSIONI DALLE AGEVOLAZIONI:

1. l'alloggio non deve essere classificato tra:
 - alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, assoggettati al regime di canoni di edilizia agevolata, disciplinati dalla L. 13/89;
 - alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
3. i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

4) REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

1. Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 13.405,08, pari alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato 3/5 a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
2. Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 14.573,00, limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
3. Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

La non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi ...non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ss.mm.ii., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Scano di Montiferro, Piazza Montrigu de Reos, n. 16, 09078 – Scano di Montiferro, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.scanodimontiferro.or.it.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica e dichiarazione ISEE (come da normativa vigente);
- Copia del contratto di locazione dell'immobile in questione;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione o dichiarazione di morosità;
- Per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n.286/98.

Le domande di partecipazione al presente bando, dovranno essere presentate improrogabilmente entro il termine perentorio del 25/11/2022, con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano all'Ufficio di Protocollo del Comune di Scano di Montiferro;
- a mezzo pec all'indirizzo protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it

6) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A, B o C) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza sul canone.

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari.

- a) L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00
- c) L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia C è destinato a ridurre oltre il 25% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati nè pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte con una riduzione in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS, tenendo sempre presente il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con presenza di ultrasessantacinquenni, disabili, redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il diritto del contributo decorre dal 1 Gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 Dicembre 2022 o alla data di cessazione del contratto.

7) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande arrivate fuori termine, incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.

Si procede alla formulazione di tre distinte graduatorie (fascia A, B e C) dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 8 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

8) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune provvede all'erogazione dei contributi a seguito dell'effettivo accreditamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna del relativo finanziamento. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'annualità 2022.

9) CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio la AGENZIA DELLE ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, l'INPS e/o di qualunque altro Ente certificante.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituale e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali tel. 0785329176:

10) NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, ai relativi decreti di attuazione ed alla Deliberazione della Giunta Regionale 37/40 del 09 settembre 2021.

Scano di Montiferro, 02 novembre 2022

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Antonio Flore